Roma, 11 maggio 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III[a] SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDI' 11 MAGGIO 2016

1. Ricorso G.S.D. CASALROMANO
avverso le sanzioni:

- inibizione mesi tre al Sig. Giovanni Volpi, nella qualità di Direttore Generale;
- ammenda di € 300,00 alla società, a titolo di responsabilità oggettiva, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S., anche in riferimento all'art. 10 comma 2 C.G.S. ed all'art. 111 N.O.I.F. - nota n. 6578/29 pf14-15/GT/dl del 5.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.